

Regione Lazio

DIREZIONE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 settembre 2026, n. G12931

Rinnovo, con decorrenza dal 26 ottobre 2026 dell'Accordo Quadro, sottoscritto in data 25 ottobre 2024, tra la Direzione regionale "Emergenza, Protezione Civile e NUE 112" e la "Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria - ARES118", per lo svolgimento in collaborazione di attività di tipo tecnico e gestionale del Modulo Sanitario Regionale. Approvazione dello schema di manifestazione di volontà al rinnovo.

OGGETTO: Rinnovo, con decorrenza dal 26 ottobre 2026 dell'Accordo Quadro, sottoscritto in data 25 ottobre 2024, tra la Direzione regionale "Emergenza, Protezione Civile e NUE 112" e la "Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria - ARES118", per lo svolgimento in collaborazione di attività di tipo tecnico e gestionale del Modulo Sanitario Regionale. Approvazione dello schema di manifestazione di volontà al rinnovo.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

VISTI:

- la legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale", come modificato, da ultimo, dal regolamento regionale n. 9 del 23/10/2023, il quale all'art. 8, lettera R, definisce la declaratoria delle competenze della "Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112";
- la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 "*Sistema integrato regionale di protezione civile*" e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 96 del 26 febbraio 2024 con la quale è stato conferito al dott. Massimo La Pietra l'incarico di Direttore della neocostituita Direzione regionale "Emergenza, Protezione Civile e NUE 112", a seguito della riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10 e come previsto dal r.r. 1/2002 e s.m.i.;
- l'atto di organizzazione n. G04105 del 10.04.2024 con il quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della Direzione regionale "Emergenza, Protezione Civile e NUE 112", con decorrenza 1 maggio 2024;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e s.m.i. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore";
- il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile" e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 109/2013 che ha istituito l'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Regione Lazio, nel quale sono iscritte le organizzazioni di protezione civile del territorio, che rappresentano una parte fondamentale del Sistema regionale di protezione civile, in quanto rappresentano il maggior strumento attraverso il quale la Protezione civile regionale interviene in tutte le situazioni emergenziali;
- il regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9 "Misure a favore del Organizzazioni di volontariato di protezione civile", e s.m.i. in particolare l'art. 18 *ter* del *Capo III bis*, rubricato «*Concessioni in comodato d'uso di mezzi ed attrezzature*»;
- il regolamento regionale 14 ottobre 2019, n.18, il quale inerisce ai requisiti per l'iscrizione nel succitato Elenco, la cui gestione informatizzata avviene attraverso il software "Modulo di Gestione delle Organizzazioni" (MGO) e ne disciplina le modalità di permanenza;

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza;
- la legge regionale 3 agosto 2004, n. 9, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria 118;
- il DPCM 28 giugno 2011, "Indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe";
- il DPCM 24 giugno 2016 "Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale";

PREMESSO CHE

- la Regione Lazio, ai sensi della normativa vigente, provvede alla disciplina e all'organizzazione del Sistema regionale di protezione civile, assicurando il concorso delle diverse componenti e strutture operative nelle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle emergenze;
- ai sensi dell'art. 31 della legge regionale Lazio n. 2/2014, la Direzione regionale competente in materia di protezione civile può stipulare con strutture operative, organi, enti e soggetti pubblici e privati apposite convenzioni finalizzate ad agevolare lo svolgimento delle attività di protezione civile e ad assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza;
- ARES 118 è l'azienda regionale preposta alla gestione ed al coordinamento della fase di allarme e della risposta extraospedaliera alle emergenze sanitarie;
- il Modulo Sanitario Regionale costituisce una dotazione funzionale all'attività di soccorso ed assistenza alla popolazione in occasione di emergenze di rilievo nazionale e regionale;
- con determinazione regionale n. G13662 del 17 ottobre 2024 è stato approvato il nuovo schema di Accordo Quadro, recante modifiche al precedente testo, per lo svolgimento in collaborazione di attività di tipo tecnico e gestionale del Modulo Sanitario Regionale;
- il predetto Accordo Quadro è stato sottoscritto digitalmente dalle Parti in data 25 ottobre 2024;
- l'Accordo Quadro disciplina, tra l'altro, le attività di custodia, stoccaggio, manutenzione, trasporto, montaggio, gestione tecnico-logistica, formazione, esercitazione e pronta attivazione del Modulo Sanitario Regionale;

VISTO l'art. 9, comma 1, dell'Accordo Quadro, ai sensi del quale l'Accordo ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione e, alla scadenza, può essere rinnovato mediante scambio, a mezzo PEC, della relativa manifestazione di volontà delle Parti;

CONSIDERATO CHE:

- l'Accordo Quadro, sottoscritto in data 25 ottobre 2024 ha durata biennale e, in assenza di diversa decorrenza risultante dagli atti, la relativa scadenza è individuata nel 25 ottobre 2026;
- permane l'interesse istituzionale della Regione Lazio alla prosecuzione della collaborazione con ARES 118, in ragione della rilevanza delle attività connesse alla gestione del Modulo Sanitario Regionale;
- la prosecuzione dell'Accordo consente di assicurare continuità alle attività di custodia, manutenzione, formazione, addestramento, trasporto, montaggio, gestione tecnico-logistica e pronta attivazione del Modulo Sanitario Regionale;

- le attività oggetto dell'Accordo risultano funzionali alle finalità di pianificazione, preparazione e gestione delle emergenze di protezione civile, nonché alle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione;
- non sono emerse ragioni ostative alla prosecuzione del rapporto di collaborazione istituzionale tra la Direzione regionale e ARES 118;
- il rinnovo viene proposto alle medesime condizioni previste dall'Accordo Quadro, con integrale conferma dell'oggetto, delle finalità, delle modalità operative e degli obblighi assunti dalle Parti;
- il rinnovo non comporta modifiche sostanziali all'Accordo Quadro e non costituisce novazione del rapporto, limitandosi ad estenderne l'efficacia per un ulteriore periodo di due anni;
- si ritiene opportuno fissare la decorrenza del nuovo periodo di efficacia al 26 ottobre 2026 con scadenza al 26 ottobre 2028;

DATO ATTO CHE

- il rinnovo dovrà perfezionarsi mediante lo scambio, a mezzo PEC, delle manifestazioni di volontà aventi contenuto conforme, ai sensi dell'art. 9, comma 1, dell'Accordo Quadro;
- il nuovo periodo di efficacia decorrerà dal 26 ottobre 2026, subordinatamente al perfezionamento dello scambio delle manifestazioni di volontà delle Parti entro tale data;
- il rinnovo avrà durata di due anni, con scadenza 26 ottobre 2028;
- restano ferme le disposizioni dell'Accordo Quadro relative alla condizione prevista dall'art. 9, comma 2, alla risoluzione anticipata, alla riservatezza, al trattamento dei dati personali, alle modalità operative e agli obblighi delle Parti;
- il presente provvedimento non comporta, per la Regione Lazio, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

RITENUTO

- di procedere al rinnovo dell'Accordo Quadro per la gestione del Modulo Sanitario Regionale, con decorrenza 26 ottobre 2026 e scadenza al 26 ottobre 2028;
- di approvare lo schema di manifestazione di volontà al rinnovo, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dover sottoscrivere e trasmettere ad ARES 118 la manifestazione di volontà della Regione Lazio.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate

1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, dell'Accordo Quadro, l'Accordo Quadro tra la Regione Lazio – Direzione regionale “Emergenza, Protezione Civile e NUE 112” e l'Azienda regionale per l'Emergenza Sanitaria – ARES 118, per lo svolgimento in collaborazione di attività di tipo tecnico e gestionale del Modulo Sanitario Regionale;
2. di stabilire che il rinnovo avrà durata di due anni, con decorrenza dal 26 ottobre 2026 e scadenza al 26 ottobre 2028, subordinatamente al perfezionamento dello scambio delle manifestazioni di volontà delle Parti, mediante PEC, entro il 22 ottobre 2026;

3. di confermare, per il periodo di rinnovo, l'oggetto, le finalità, le modalità operative e gli obblighi previsti dall'Accordo Quadro originario;
4. di dare atto che il rinnovo non costituisce novazione del rapporto e non comporta modifiche sostanziali all'Accordo Quadro;
5. di dare atto che restano ferme tutte le disposizioni dell'Accordo Quadro, comprese quelle relative:
 - a. alla gestione, custodia, manutenzione e pronta disponibilità del Modulo Sanitario Regionale;
 - b. alle procedure di attivazione, movimentazione, trasporto, montaggio, impiego e ripristino del Modulo;
 - c. alle attività di formazione, addestramento ed esercitazione;
 - d. al coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
 - e. alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali;
 - f. alla risoluzione anticipata mediante comunicazione PEC con preavviso di 20 giorni;
 - g. alla condizione prevista dall'art. 9, comma 2, dell'Accordo Quadro.
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
7. di approvare lo schema di manifestazione di volontà al rinnovo dell'Accordo Quadro, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
8. di sottoscrivere e trasmettere ad ARES 118, mediante PEC, la manifestazione di volontà della Regione Lazio;
9. di notificare la presente determinazione ad ARES 118;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio e sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Massimo La Pietra

ALLEGATO A

Spett.le ARES 118
c.a. Direttore Generale

Oggetto: Accordo Quadro per la gestione del Modulo Sanitario Regionale (MSR), sottoscritto digitalmente in data 25 ottobre 2024 – Manifestazione di volontà al rinnovo ai sensi dell'art. 9, comma 1.

Con riferimento all'Accordo Quadro indicato in oggetto, sottoscritto tra la Regione Lazio – Direzione regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 e l'Azienda regionale per l'Emergenza Sanitaria 118 – ARES 118, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 9, comma 1, dell'Accordo Quadro stabilisce che il medesimo abbia validità di due anni dalla sottoscrizione e che, alla scadenza, può essere rinnovato mediante scambio, a mezzo PEC, della relativa manifestazione di volontà delle Parti.

Considerato il permanere dell'interesse istituzionale alla prosecuzione della collaborazione per la gestione del Modulo Sanitario Regionale, nonché la necessità di assicurare continuità alle attività di custodia, manutenzione, trasporto, montaggio, gestione tecnico-logistica, addestramento e pronta attivazione del MSR, questa Direzione, in conformità alla citata previsione convenzionale,

MANIFESTA

la propria volontà di rinnovare l'Accordo Quadro per la gestione del Modulo Sanitario Regionale per un ulteriore periodo di due anni, con decorrenza dal 26 ottobre 2026 e scadenza al 26 ottobre 2028, subordinatamente al perfezionamento dello scambio delle conformi manifestazioni di volontà delle Parti mediante PEC entro il 22 ottobre 2026.

Il rinnovo è proposto alle medesime condizioni previste dall'Accordo Quadro e con integrale conferma dell'oggetto, delle finalità, delle modalità operative e degli obblighi assunti dalle Parti.

Restano pertanto ferme, per quanto compatibili con il nuovo periodo di validità, tutte le disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, comprese quelle relative:

- Alla custodia, alla manutenzione, alla piena funzionalità ed alla pronta disponibilità del MSR;
- alle procedure di attivazione, movimentazione, trasporto, montaggio, impiego e ripristino del Modulo;
- alle attività di formazione, addestramento ed esercitazione del personale e dei volontari coinvolti;

- agli obblighi di comunicazione e alla trasmissione dei report sullo stato di manutenzione e funzionalità dei mezzi e delle attrezzature;
- alle modalità di coinvolgimento e attivazione delle organizzazioni di volontariato;
- agli obblighi in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali;
- alla possibilità di risoluzione anticipata mediante comunicazione PEC con preavviso di 20 giorni, ai sensi dell'articolo 13 dell'Accordo Quadro.

Il rinnovo non comporta modifiche all'oggetto, alle finalità e alla ripartizione degli obblighi previsti dall'Accordo Quadro, né costituisce novazione del rapporto, salvo il differimento del relativo termine di efficacia per l'ulteriore periodo sopra indicato.

La presente comunicazione costituisce manifestazione formale della volontà della Regione Lazio di procedere al rinnovo dell'Accordo Quadro. Si chiede, pertanto, ad ARES 118 di comunicare, mediante PEC, la propria conforme volontà entro il 22 ottobre 2026, precisando che il rinnovo avrà decorrenza dal 26 ottobre 2026.

Resta inteso che l'efficacia del rinnovo è subordinata alla permanenza delle condizioni previste dall'Accordo Quadro e, in particolare, alla stipulazione e/o validità delle convenzioni con le Organizzazioni di volontariato che supportano ARES 118 nelle attività tecnico-gestionali del MSR, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'Accordo medesimo.

La presente comunicazione è trasmessa a mezzo PEC ai sensi dell'art. 9, comma 1, dell'Accordo Quadro e sarà conservata agli atti della Direzione unitamente alla comunicazione di accettazione di ARES 118.

Il Direttore

Massimo La Pietra